




**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

C.N.D.C.E.C.

Prot. 2976 del 26-03-2009

Tipo: PARTENZA



Ufficio Relazioni Istituzionali e
Coordinamento Ordini Territoriali

Roma, 25 MAR. 2009

FM/af

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili
di Latina
Via P.L. Nervi, 56
04100 LATINA**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 82-2009 – Periodico on-line – Obbligo di registrazione

Facendo seguito alla richiesta di parere del 6 febbraio 2009 in merito alle procedure per la registrazione di un periodico on-line dedicato ai temi professionali, si osserva quanto segue.

L'art. 5 della L. 47/1948 (cd. Legge sulla stampa) dispone in via generale, per tutti i giornali o le pubblicazioni periodiche, l'obbligo di registrazione presso la cancelleria del tribunale territorialmente competente. La stessa norma disciplina anche la procedura di richiesta ed indica la documentazione necessaria.

La possibilità di estendere il regime giuridico delle pubblicazioni cartacee alle pubblicazioni elettroniche, ricomprendendole nell'ambito di applicazione delle leggi sulla stampa e sull'editoria, è stato oggetto di un vivace dibattito, sia in giurisprudenza che in dottrina.

In sintesi, fino all'entrata in vigore della L. 62/2001, il prevalente orientamento giurisprudenziale aveva adottato un'interpretazione restrittiva dell'art. 1 della L. 47/1948, ritenendo che, affinché una pubblicazione potesse essere ricompresa nella nozione di prodotto editoriale dovesse necessariamente sussistere il requisito della riproduzione su supporto cartaceo.

La L. 62/2001 è intervenuta sull'argomento chiarendo definitivamente che la nozione di "prodotto editoriale" ricomprende, oltre ai prodotti realizzati su supporto cartaceo, anche le pubblicazioni realizzate e pubblicate su supporto elettronico (art. 1, co. 1).

L'art. 1, co. 3 della stessa legge prevede, inoltre, che tutti i prodotti editoriali diffusi al pubblico con periodicità regolare e contraddistinti da una testata, costituente elemento identificativo del prodotto, siano soggetti agli obblighi di indicazione e di registrazione di cui agli artt. 2 e 5 della L. 47/1948.

In merito alle modalità di richiesta di registrazione ed alla documentazione da allegare alla domanda, si segnalano i seguenti indirizzi telematici:

- <http://www.odg.roma.it/web/Modalit%20iscrizione%20di%20giornali%20e%20periodici%20.htm> (Ordine dei Giornalisti del Lazio)
- <http://www.tribunali.it/Latina/index.html> (Tribunale di Latina)

Con i migliori saluti.

IL DIRIGENTE

Francesca Maione

